

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare

*(Parere ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2,
della legge 28 aprile 2022, n. 46)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 luglio 2023)




*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D27/23

Roma, 25 - 07 - 2023

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022».

Sen. Luca Ciriani



Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

La legge 28 aprile 2022, n. 46 [di seguito legge], recante «*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*», ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, estesi a diciotto mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie:

- particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali [decreto legislativo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per Pubblica Amministrazione, sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16];
- coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati all'articolo 16, comma 1, della legge:
 - > abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare **[lettera a)]**;
 - > novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 **[lettera b)]**;
 - > modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 **[lettera c)]**;
 - > semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività **[lettera d)]**;
 - > istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione **[lettera e)]**.

Il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.



In attuazione delle deleghe di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 16, comma 1, è stato adottato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti».

Non viene esercitata la delega di cui all'articolo 9, commi 15 e 16, relativo al decreto legislativo riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, in quanto è necessario sentire il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge¹. Al momento, il competente Ministro per la Pubblica Amministrazione non ha ancora riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale di nessuna delle associazioni iscritte all'albo del Ministero della difesa.

Il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- > ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a)*];
- > a novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *b)*];
- > a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *c)*].

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- > modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

¹ «Art. 13. *Rappresentatività* - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.».



rappresentative a livello nazionale. Tali modificazioni entreranno in vigore a decorrere dalla data indicata dalla stessa legge²;

- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera *c*) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 1**, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) interviene sul **libro secondo** del COM, disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli **286, 287, 294, 296 e 297**, in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

Il **comma 2** interviene sul **libro terzo**, disponendo, in analogia all'intervento di cui al comma 1, l'adeguamento dell'articolo **546**, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il **comma 3** reca le seguenti modifiche al **libro quarto**:

- **la lettera a)** integra l'articolo **875**, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste;
- **le lettere b) e c)** inseriscono, rispettivamente, gli articoli **904-bis e 913-bis**, allo scopo di disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico (l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale) introdotte dalla legge;
- **la lettera d)** sopprime l'articolo **980** riguardante la mera individuazione dell'articolo del COM che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare;
- **la lettera e)**, modifica l'articolo **1470 - Libertà di riunione**, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46;
- **la lettera f)** integra l'articolo **1475 – Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero**, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del libro IV [nel quale sono confluite le

² Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie* - 1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.



disposizioni di cui alla legge n. 46] e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge;

- **la lettera g)** sostituisce la rubrica del titolo IX - capo III - *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 [riguardanti la Rappresentanza militare] con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola;
- **la lettera i)** sostituisce l'articolo **1476** - *Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare*, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di:
 - limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo "assoluto";
 - consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in "ausiliaria" espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1.

L'intervento si rende necessario al fine di coordinare il testo delle due disposizioni che, in mancanza, risulterebbero in contrasto poiché l'iscrizione del personale in ausiliaria (quale categoria del congedo ma non assoluto) sarebbe, da un lato, vietato dall'articolo 1, comma 2 e, dall'altro, consentito dall'articolo 8, comma 1.

L'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 (limitata alle cariche di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, oltre al Comandante generale del corpo della Guardia di finanza), è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46. In particolare, oltre alle predette Autorità di vertice, sono stati inclusi il *Comandante del Comando operativo di vertice interforze*, il *Direttore nazionale degli armamenti* e il *Segretario generale della difesa*, rispettivamente, previsti dagli articoli **29** (come modificato dall'art. 51, comma 8, lett. d), n. 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), **40** (come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) e **44-bis** (come inserito dall'art. 4, comma 1, lett. e), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) del COM;

- **la lettera l)** introduce gli articoli **1476-bis** - *Principi generali*, **1476-ter** - *Competenze* e **1476-quater** - *Limitazioni*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole «del Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite «delle Forze di polizia a ordinamento militare» allo scopo di utilizzare lo medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei Carabinieri che la Guardia di finanza. Si tratta quindi di un intervento volto a migliorare il testo della legge;
- **la lettera n)** sostituisce l'articolo **1477** - *Costituzione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge;
- **la lettera o)** introduce gli articoli **1477-bis** - *Articolazioni periferiche* e **1477-ter** - *Cariche direttive*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge;
- **la lettera p)** inserisce la Sezione III - *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale* all'interno della quale sono state inserite le



disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite;

- **la lettera q)**, sostituisce l'articolo **1478 - Rappresentatività**, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge, ad eccezione delle disposizioni transitorie di cui al comma 5, le quali, per la loro natura, sono state recepite nell'articolo *2257-ter* [introdotto dal comma 4, lettera c), del presente articolo] recante *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*;
- **la lettera r)** sostituisce l'articolo **1479 - Procedure di contrattazione**, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono già contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 95 recante la disciplina organica delle procedure di contrattazione per il rinnovo dei contratti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Tali disposizioni, pertanto, vengono abrogate, non essendo necessario riproporle nel citato decreto n. 195 del 1995 né sussistendo i presupposti per un recepimento nel COM. Come specificato nella scheda allegata, la parte del comma 5 dell'articolo 11 della legge, riferita alla composizione delle delegazioni trattanti, viene invece recepita nel decreto legislativo n. 195 del 1995 e nell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 195, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del presente provvedimento poiché l'attuale formulazione dei citati provvedimenti contiene un mero rinvio agli articoli della legge n. 46 che specificano la composizione delle delegazioni trattanti;
- **la lettera s)** inserisce gli articoli **1479-bis - Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive** e **1479-ter - Obblighi informativi**, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge;
- **la lettera u)** sostituisce l'articolo **1480 - Svolgimento dell'attività sindacale**, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge;
- **la lettera v)** inserisce gli articoli **1480-bis - Diritto di assemblea**, **1480-ter - Informazione e pubblicità** e **1480-quater - Finanziamento e trasparenza dei bilanci**, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge;
- **la lettera aa)** sostituisce l'articolo **1481 - Giurisdizione** che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge. In particolare, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6 (controversie relative ai provvedimenti di cancellazione dall'albo ministeriale), 10, comma 4 (controversie relative al diritto di assemblea) e 17 commi 1, 2, 3, parte del comma 4, e 8;
- **la lettera bb)** sostituisce l'articolo **1482 - Tentativo di conciliazione** al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate a tale specifica materia, in particolare, i commi 4, 5 e 6 e 7. Nell'ambito delle disposizioni riguardanti lo speciale procedimento di conciliazione di cui all'articolo 17 della legge, il comma 2 dell'articolo in parola prevede che la notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente. Tale previsione si rende necessaria per valorizzare lo scopo deflattivo del contenzioso sotteso all'introduzione della procedura di conciliazione. La sospensione dei termini per avviare il procedimento giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale anziché devolvere in prima battuta la controversia al Giudice amministrativo. La



sospensione dei termini fissati per intraprendere la via giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale. La sospensione dei termini in parola è strutturata sulla base di quanto previsto, a livello generale, dall'articolo 410 del codice procedura civile³ per il tentativo di conciliazione relativo alle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del medesimo codice;

- **la lettera cc)** inserisce l'articolo **1482-bis** - *Commissioni di conciliazione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge;
- **la lettera dd)** integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-bis *Distacco sindacale* e del titolo IX – Capo III *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e g) si applicano al personale della Guardia di finanza;
- **le lettere ee) e ff)** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinquies* *Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale* e 2209-*octies* *Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare*, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **la lettera gg)** sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul **libro nono**, introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare:

- **la lettera b)** sostituisce l'articolo **2257** - *Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge. In particolare, il comma 2 della citata disposizione, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra rappresentanza militare e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede che fino alla data indicata al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare le funzioni attribuite alle associazioni rappresentative dalle disposizioni del presente decreto (segnatamente dagli articoli 286, comma 3-*bis*, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-*quinquies*, comma 5, 2209-*octies*, comma 1, nonché dall'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119).
- **la lettera c)** introduce:
 - l'articolo **2257-bis** - *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la

³ Art. 410. *Tentativo di conciliazione* - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.



Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari;

- l'articolo **2257-ter** - *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo:
 - 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge;
 - 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare:

- > **i commi 1 e 2** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. **831** del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 3** interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. **81** del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 4** modifica l'articolo 19 della legge n. **183** del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 5** modifica l'articolo 9 della legge n. **119** del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 6** reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. **195** del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46;
- > **il comma 7** modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.



L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare poiché contengono modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie che non è opportuno riassetare [segnatamente l'articolo 1, comma 1, 5, comma 5, 11, comma 3, lettera *b*), 17, comma 3, 19, comma 2] o deleghe al Governo [segnatamente l'articolo 9, commi 15, 16, 17 e 18, 16, commi 1, 2, 5 e 6).

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Relazione tecnica

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un provvedimento volto al riassetto delle disposizioni di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.» e, in particolare, l'articolo 16 il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- VISTO l'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge stessa;
- VISTO l'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'adozione di modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della citata legge;
- VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
- VISTO l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;



- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» e, in particolare, l'articolo 46;
- VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
- VISTA la legge 1 dicembre 1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.» e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.» e, in particolare, l'articolo 9;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» e, in particolare, l'articolo 19;
- VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Emana
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 286, comma 3-*bis*, le parole: «sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
 - b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»;
 - c) all'articolo 294,
 - 1) al comma 1, lettera *e*), le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
 - 2) al comma 2, le parole: «L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
 - d) all'articolo 296, comma 1:
 - 1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
 - 2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei Carabinieri è chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
 - e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «è sentito il Consiglio centrale di rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 875:
 - 1) alla lettera *d*) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
 - 2) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) in distacco sindacale.»;



b) dopo l'articolo 904 è inserito il seguente:

«Articolo 904-*bis*. Aspettativa sindacale non retribuita

1. L'aspettativa sindacale è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.

2. Il periodo in cui il militare è collocato in aspettativa sindacale:

a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

b) non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza;

c) dà diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

c) dopo l'articolo 913 è inserita la seguente sezione:

«Sezione III-*bis* - Distacco sindacale.

Art. 913-*bis* Distacco sindacale.

1. Il distacco sindacale è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.

2. Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale:

a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

b) dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;

c) non è valido ai fini della maturazione della licenza.»

d) l'articolo 980 è abrogato;

e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto dall'articolo 1480-*bis* per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.»;

f) all'articolo 1475, al comma 2, le parole: «militare o interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

g) al titolo IX, la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;

h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, è inserita la seguente sezione: «Sezione I – Principi generali e competenze»;

i) l'articolo 1476 è sostituito dal seguente:

«Art. 1476 Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare. 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.



2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".

4. L'adesione alle APCSΜ è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSΜ coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-*bis*, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»;

l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1476-*bis*. Principi generali - 1. Le APCSΜ operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle APCSΜ sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

4. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo l'esercizio delle attività delle APCSΜ. Tali attività non possono comunque interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Art. 1476-*ter*. Competenze - 1. Le APCSΜ curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle APCSΜ le materie concernenti:

a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) le pari opportunità;

f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) gli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.



3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonché l'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:

- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Art. 1476-*quater*. Limitazioni. - 1. Alle APCSM è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
 - b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
 - c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
 - d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
 - e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
 - f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;
 - h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.»;
- m) dopo l'articolo 1476-*quater*, come inserito dalla lettera l) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione II - Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»;
- n) l'articolo 1477 è sostituito dal seguente:

«Art. 1477. Costituzione. - 1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 1480-*quater*, è istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.

2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo, entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel



relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali.

3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti.

5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 1480-*quater*.»;

o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1477-*bis*. Articolazioni periferiche. - 1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche.

2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-*ter*, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Art. 1477-*ter*. Cariche direttive. - 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;



b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.»;

p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera o) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione III - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale»;

q) l'articolo 1478 è sostituito dal seguente:

«Art. 1478. Rappresentatività. - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.

5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»;

r) l'articolo 1479 è sostituito dal seguente:

«Art. 1479. Procedure di contrattazione. - 1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti:



«Art. 1479-*bis*. Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive. - 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-*ter*; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 1479-*ter*. Obblighi informativi. - 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-*ter*, comma 2.

2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.»;

t) dopo l'articolo 1479-*ter*, come inserito dalla lettera *s)* del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Attività sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»;

u) l'articolo 1480 è sostituito dal seguente:

«Art. 1480. Svolgimento dell'attività di carattere sindacale. - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui



ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.



13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»;

v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1480-*bis*. Diritto di assemblea. - 1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale:

a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:

1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSМ nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

2. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Art.1480-*ter*. Informazione e pubblicità. - 1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle APCSМ, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. I dirigenti delle APCSМ possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».

Articolo 1480-*quater*. Finanziamento e trasparenza dei bilanci. - 1. Le APCSМ sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra APCSМ.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSМ alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.



3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM.

4. Le modalità di versamento alle APCSМ delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per le associazioni riferite al personale di una o più Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per le associazioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.

5. Le APCSМ predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.»;

z) dopo l'articolo 1480-*quater*, come inserito dalla lettera v) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione V – Giurisdizione e tentativo di conciliazione»;

aa) l'articolo 1481 è sostituito dal seguente:

«Art. 1481. Giurisdizione. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSМ, nonché le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSМ dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-*bis*.

2. Alle APCSМ è attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.

3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m-*octies*) del medesimo decreto legislativo.

4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115.»;

bb) l'articolo 1482 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1482. Tentativo di conciliazione. - 1. L'APCSМ legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-*bis*, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo.

2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente.

3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-*bis*, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-*bis*, comma



1, lettera *a*), e pari a euro 105 per le procedure dinanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-*bis*, comma 1, lettera *b*).

4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

5. La richiesta di cui al comma 4 è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM.

7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.»;

cc) dopo l'articolo 1482, è inserito il seguente:

«Art. 1482-*bis*. Commissioni di conciliazione. - 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite:

a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;

b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Le commissioni di conciliazione:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSМ riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico



non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

dd) all'articolo 2136, comma 1,

1) alla lettera *b)*, le parole «sezioni III e IV» sono sostituite dalle seguenti:

«sezioni III, III-*bis* e IV»;

2) dopo la lettera *ee)* è inserita la seguente:

«*ee-bis*) il titolo IX – capo III»;

ee) all'articolo 2188-*quinquies*, comma 5, le parole: «il Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;

ff) all'articolo 2209-*octies*, comma 1, le parole «informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;

gg) all'articolo 2214-*quater*, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati.

4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed esercizio dei diritti»;

b) l'articolo 2257 è sostituito dal seguente:

«Art. 2257. Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare. – 1. I delegati della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-*bis*, il cui mandato era in corso alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-*bis* le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-*bis*, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-*quinquies*, comma 5, 2209-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonché dall'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.»;



c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2257-bis. Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare. - 1. Gli organi di rappresentanza di militari, le cui competenze sono indicate dal presente articolo, si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

3. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

4. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie di competenza e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi



della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie di competenza. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) integrazione del personale militare femminile;

d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;

e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

f) condizioni igienico-sanitarie;

g) alloggi.

9. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

10. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.

11. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 2257-ter. Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari – 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477.

2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.».



ART. 2

(Modifiche a ulteriori disposizioni legislative)

1. All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, »;
 - b) al comma 2, le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate».
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, le parole: «sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
4. All'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano».
5. All'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza».
6. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1, alla lettera B):
 - 1.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»;
 - 1.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;
 - 2) al comma 2:
 - 2.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato



rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti»;

2.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole «con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

7. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»;

2) le parole: «sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

b) al comma 3-*ter*:

1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti.»;

2) le parole: «sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

8. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

ART. 3 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 10, 11 commi 1, 2, 3, lettera a), 4 e 5, 12, 13, 14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19, commi 1 e 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46».



ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022».

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 16, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, **per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie** (Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge). La finalità è quella di riassetto e coordinare il contenuto della legge n. 46 del 2022 all'interno del d.lgs. n. 66 del 2010 Il provvedimento è dunque un mero riassetto normativo con coordinamento strettamente legato alla medesima finalità e pertanto non è in alcun modo innovativo.

In pratica il presente schema di decreto legislativo è molto più vicino a un testo unico compilativo (vedasi articolo 6, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) in *primis*, nel rispetto e in applicazione del articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, laddove espressamente è stabilito che: *“Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento”*.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 28 aprile 2022, n. 46 disciplina l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (COM) «in quanto prevede che *“I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”* invece di prevedere che *“I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”*». In particolare l'articolo 16, comma 1, della legge in oggetto conferisce al Governo una serie di deleghe per l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Le criticità che con il provvedimento in commento si vogliono superare sono quelle della frammentarietà della vigente disciplina in materia, pertanto il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a)*];
- a novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendovi le

disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera **b**]);

- a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera **c**]).

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera *c*) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Il provvedimento in esame, pertanto, in attuazione dei citati criteri di delega, è volto a superare tali criticità, definendo e adeguando la vigente normativa primaria.

La platea dei destinatari della regolazione introdotta è costituita da:

- associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in quanto destinatari diretti: attualmente risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 3 della legge n. 46 del 2022, n. 27 associazioni, destinate ad aumentare, tenuta presente la recente introduzione del sistema sindacale per il personale militare;
- personale militare, in quanto destinatario indiretto:
 - delle Forze armate, che ha una consistenza attuale di circa 162.000 unità a cui vanno aggiunte circa 11.000 ulteriori unità del Corpo delle capitanerie di porto;
 - dell'Arma dei carabinieri, che ha una consistenza di circa 118.000 unità;
 - del Corpo della guardia di finanza che ha una consistenza di circa 64.000 unità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

La funzione generale dell'intervento è quella di superare la frammentarietà della normativa riconducendola ad un unico *corpus* normativo.

In particolare, tenute presenti le citate prescrizioni, l'intervento ha lo specifico obiettivo di adeguare ed aggiornare Codice dell'ordinamento militare recato dal d.lgs. n. 66 del 2010 rispetto alle diverse disposizioni normative di rango primario contenute nella legge n. 46 del 2022. Il valore fondamentale che con ciò si intende [e si deve] tutelare è *in primis* la coerenza e la completezza e la univocità dell'ordinamento a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico: chiarezza e completezza della normativa primaria nella specifica materia.

Indicatore: grado di soddisfazione dei destinatari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di

adeguare, le disposizioni di rango primario contenute nel Codice dell'ordinamento militare.

L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa primaria e ricondurre in un *corpus* unitario la normativa stessa.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo delle deleghe recate dalla legge n. 46 del 2022.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro giacché svolge un mero coordinamento e rassetto della normativa. Il provvedimento di cui trattasi non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che è già vigente e, pertanto, non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica. La coerenza, la completezza e la univocità dell'ordinamento sarà a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa).

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022».

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 16, comma 1 lettere a), b) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, **per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie** (Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge). La finalità è quella di riassetto e coordinare il contenuto della legge n. 46 del 2022 all'interno del d.lgs. n. 66 del 2010 Il provvedimento è dunque un mero riassetto normativo con coordinamento strettamente legato alla medesima finalità e pertanto non è in alcun modo innovativo.

In pratica il presente schema di decreto legislativo è molto più vicino a un testo unico compilativo (vedasi articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) in *primis*, nel rispetto e in applicazione del articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, laddove espressamente è stabilito che: *“Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento”*.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La **legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo.

Il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare

La legge 1° dicembre 1986, n. 831 recante Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

La **legge 5 agosto 2022, n. 119** recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Il **decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195** recante Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il **decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95** recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a*)];
- a novellare il codice di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *b*)];
- a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *c*)].

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Tali modificazioni entreranno in vigore a decorrere dalla data indicata dalla stessa legge¹, ovvero dall'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge;
- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera *c*) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

¹ Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie*

[1. Omissis]

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

- recano modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare, all'articolo 2:

- **il commi 1 e 2** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della **legge n. 831 del 1986**, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **il comma 3** interviene sull'articolo 3 del **decreto legislativo n. 81 del 2008**, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **il comma 4** modifica l'articolo 19 della **legge n. 183 del 2010** relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **il comma 5** modifica l'articolo 9 della **legge n. 119 del 2022** recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **il comma 6** reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del **decreto legislativo n. 195 del 1995** in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46;
- **il comma 7** modifica l'articolo 46 del **decreto legislativo n. 95 del 2017** recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 3 del provvedimento dispone l'abrogazione espressa degli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente decreto, è prevista l'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022, inteso a individuare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13 della medesima legge, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ovvero del personale delle Forze armate.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.